



# **COMUNE DI PORPETTO**

Provincia di Udine

via Udine, 42 – 33050 Porpetto  
C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

---

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO**

### **SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO DI MENSA**

### **A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE**

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Art. 1**

### Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Porpetto ed in applicazione del D.M. 122 del 07.06.2017 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa in attuazione dell'art. 144 co 5, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50".
2. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi e soggetti legittimati ad erogare il servizio sostitutivo di mensa comprendendo tra questi anche agriturismi e mercati (art. 3 DM 122/2017) oppure quello costituito dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalla cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo (art. 2 DM 122/2017);
3. Il Comune di Porpetto, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali assicura, al proprio personale a tempo indeterminato, determinato e part-time, e al Segretario Comunale, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 8,00 (otto/00) cad. alle condizioni indicate nei successivi articoli.
4. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità e non sono cedibili a terzi, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.
5. I buoni pasto sono utilizzabili nel limite di 8 (otto) buoni per volta (art. 4 DM 122/2017).

## **Art. 2**

### Diritto al buono pasto

1. Hanno diritto al buono pasto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:
  - i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, compreso il Segretario Comunale.
2. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

## **Art. 3**

### Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto ordinario

1. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa, a condizione che:
  - il lavoratore sia in servizio e la sua presenza sia certificata dal sistema adottato dall'ente per la rilevazione delle presenze;
  - il lavoratore presti l'attività lavorativa, con una pausa per il pasto di durata non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti effettivi;
  - il pasto sia consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
  - il lavoratore presti attività lavorativa nella giornata per almeno 7 (sette) ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo, di cui almeno 3 (tre) ore la mattina ed almeno 2 (due) ore il pomeriggio.
2. Il normale orario di consumazione del pranzo è dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano.

3. L'orario di consumazione del pranzo degli autisti scuolabus è subordinato agli orari previsti per il trasporto degli alunni.

4. In caso di fruizione di un breve permesso orario, fermo restando il rispetto delle 7 (sette) ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve sempre assicurare almeno 3 (tre) ore di prestazione lavorativa antimeridiana e 2 (due) ore di prestazione lavorativa pomeridiana.

6. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoelencati permessi ad ore:

- riposi giornalieri (ex allattamento art. 39 D.lgs. 151/2001)
- assemblea sindacale;
- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98)
- permessi RSU;
- permessi ex Legge 104/1992;

a condizione che siano prestate almeno 3 (tre) ore di attività lavorativa effettiva nell'arco della giornata con un rientro pomeridiano di almeno 1 (una) ora ed una pausa pranzo non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore. Le ore di permesso non sono computate ai fini del calcolo della pausa pranzo.

7. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano;

8. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di 1 (uno) buono pasto al giorno.

#### **Art. 4**

##### Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto straordinario

1. Il lavoratore che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per almeno tre ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto.

2. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'effettivo riconoscimento del beneficio, e la conseguente erogazione del buono pasto sostitutivo, è subordinato alla sussistenza delle relative disponibilità di bilancio (art. 67 co 1 CCRL 2002).

#### **Art. 5**

##### Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto in caso di consultazioni elettorali

1. Al lavoratore impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

2. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di 1 (uno) buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali o notturne.

## **Art. 6**

### Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

## **Art. 7**

### Erogazione e verifica sull'utilizzo dei buoni pasto

1. Il conteggio e l'erogazione dei buoni pasto ai lavoratori aventi diritto avviene a cura dell'Ufficio Personale, a consuntivo, previa verifica e chiusura del cartellino delle timbrature e con le modalità organizzative dallo stesso servizio stabilite.
2. L'Ufficio Personale potrà effettuare operazioni di verifica sul corretto utilizzo dei buoni pasto.

## **Art. 8**

### Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.